

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, recante "Interventi regionali in materia di diritto allo studio" e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 4 concernente disposizioni in ordine ai bandi di concorso per l'erogazione di provvidenze;

visto altresì l'articolo 3, comma 1, della citata legge regionale, come modificato dall'articolo 45 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25, ai sensi del quale spetta alla Giunta regionale stabilire ogni anno un tetto di reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie;

visto altresì l'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i tetti di reddito o le condizioni economiche, comunque denominati, per l'ammissione alle provvidenze di cui alla richiamata legge regionale n. 68/1993 sono determinati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, eventualmente integrato da ulteriori elementi di selezione;

visto l'articolo 10 della citata legge regionale 68/1993 concernente il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione;

ritenuto di procedere all'approvazione del bando di concorso per il conferimento, per l'anno scolastico 2011/2012, di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione per la frequenza di scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione;

richiamata la propria deliberazione n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin;  
ad unanimità di voti favorevoli

## DELIBERA

1) di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il bando di concorso relativo al conferimento, per l'anno scolastico 2011/2012, di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione per la frequenza di scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68;

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, da adottarsi dopo la comunicazione, da parte delle direzioni dei collegi e convitti, del numero di posti disponibili per il prossimo anno scolastico e della misura delle rette, l'impegno di spesa per l'anno 2011 nei limiti dello stanziamento iscritto sul capitolo 55530 ("Provvidenze economiche nell'ambito del diritto allo studio") - dettaglio n. 1278 (Posti in collegi regionali) del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013;

3) di stabilire che il presente bando di concorso sia pubblicato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della l.r. n. 25/2010, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

**BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI POSTI GRATUITI E SEMIGRATUITI PRESSO COLLEGI E CONVITTI DELLA REGIONE. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.**

**ART. 1  
(Concorso)**

E' bandito un concorso per il conferimento nell'anno scolastico 2011/2012 di posti gratuiti e semigratuiti in collegi e convitti della Regione per la frequenza di scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione.

Il numero di posti messi a concorso sarà determinato, a norma dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, con decreto assessorile sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalle direzioni dei collegi e convitti interessati.

**ART. 2  
(Requisiti generali di ammissione)**

Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare gli alunni e gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) siano residenti nella Regione da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- 2) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore ovvero l'ammissione al successivo grado di istruzione. Gli aspiranti che frequentano nell'anno scolastico 2010/2011 la classe terza di scuola secondaria di primo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza con una valutazione di almeno 7/10 e gli aspiranti che frequentano nell'anno scolastico 2010/2011 scuole secondarie di secondo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di profitto di almeno 6,5/10.

Non è computato, ai fini della media, il voto riportato in religione.

Nei confronti degli studenti, frequentanti nell'anno scolastico 2010/2011 la classe terza di scuola secondaria di primo grado nonché classi di scuola secondaria di secondo grado, che praticano sport invernali ad alto livello agonistico e che pertanto sono costretti ad effettuare frequenti e prolungate assenze durante il periodo scolastico, la valutazione ovvero la media di profitto conseguita al termine dell'anno scolastico 2010/2011 viene aumentata di 0,50/10.

Dette disposizioni si applicano agli studenti che appartengono al Comitato Regionale F.I.S.I.-ASIVA e/o alle squadre nazionale F.I.S.I. e/o che gareggiano in competizioni giovanili di sport invernali a livello interregionale, nazionale ed internazionale;

- 3) abbiano una situazione economica e patrimoniale familiare individuata sulla base dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferita al reddito prodotto nell'anno 2010 ed alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010, non superiore a **27.100,00 Euro**. Per il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. è necessario rivolgersi ad una sede I.N.P.S. oppure ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzato, che provvederà al rilascio dell'attestazione I.S.E.E. ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

### **ART. 3**

#### **(Modalità per la presentazione delle domande)**

La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato e compilata in ogni sua parte a cura del legale rappresentante dello studente o dello studente stesso se maggiorenne, deve pervenire, se recapitata a mano, all'Assessorato regionale istruzione e cultura - Direzione politiche educative – Corso Saint-Martin-de-Corléans, 250 - Aosta entro le **ore 12.00 del giorno 29 luglio 2011, pena l'esclusione.**

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta per raccomandata; in tal caso, per il rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale di partenza, indipendentemente dall'orario di partenza.

La firma del richiedente può essere apposta in presenza del dipendente addetto che verificherà l'identità dello stesso tramite il documento di identità in corso di validità; in caso contrario la domanda dovrà essere firmata dal richiedente e ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, **pena l'esclusione.**

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, **pena l'esclusione:**

- a) certificato attestante la votazione conseguita al termine dell'anno scolastico 2010/2011 ovvero copia della pagella scolastica;
- b) copia dell'attestato relativo all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, per gli studenti frequentanti nell'anno scolastico 2010/2011 la classe terza della scuola secondaria di primo grado;
- c) attestazione I.S.E.E., riferita al reddito prodotto nell'anno 2010 ed alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010;
- d) documentazione attestante l'appartenenza dello studente al Comitato Regionale F.I.S.I.-ASIVA e/o alle squadre nazionale F.I.S.I. e/o la partecipazione a competizioni giovanili di sport invernali a livello interregionale, nazionale ed internazionale.

La documentazione di cui alle lettere a), b) e d) può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi delle disposizioni vigenti.

### **ART. 4**

#### **(Modalità di conferimento dei posti)**

Constatata la regolarità delle domande e della documentazione ad esse allegata e verificato il possesso del requisito di merito e definita la posizione reddituale della famiglia, si procederà d'ufficio, distintamente per ogni collegio e per regime convittuale, a predisporre apposite graduatorie nel modo seguente:

- per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, in modo crescente sulla base dell'I.S.E.E.;
- per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, in base al merito di ciascun richiedente. A parità di merito verrà data la precedenza agli studenti appartenenti a nuclei familiari con il valore I.S.E.E. più basso.

Le suddette graduatorie saranno approvate con provvedimento dirigenziale.

I posti saranno conferiti secondo l'ordine delle graduatorie, nei limiti dei posti di cui al decreto assessorile citato all'articolo 1.

Per rinuncia degli aventi titolo, potranno subentrare, seguendo l'ordine delle graduatorie e fino alla concorrenza dei posti previsti, gli studenti primi esclusi, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

**I benefici di cui al presente decreto sono considerati, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del Testo Unico Imposta sui redditi, redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.**

**ART. 5**  
**(Conferimento di posti straordinari)**

Ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, la Giunta regionale può disporre nel limite del dieci per cento dei posti messi a concorso il conferimento di posti straordinari in favore di alunni e studenti che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno, debitamente documentate.

**ART. 6**  
**(Pagamento delle rette)**

Il pagamento delle rette e delle semirette è disposto dall'Assessorato istruzione e cultura e verrà effettuato, direttamente alla direzione dei collegi e convitti, nel modo seguente:

- periodo settembre/dicembre 2011 anticipatamente, previa presentazione dal 24 al 28 ottobre 2011, da parte dei collegi e convitti interessati, di idonea documentazione attestante l'importo dovuto dall'Assessorato per ogni studente beneficiario. L'Amministrazione si riserva di richiedere alle direzione dei collegi e convitti la restituzione di eventuali somme erogate anticipatamente e non dovute in caso di ritiro dai collegi e convitti degli studenti stessi nel periodo sopra citato;
- periodo gennaio/giugno 2012 trimestralmente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'importo dovuto dall'Assessorato per ogni studente beneficiario.

**ART. 7**  
**(Accertamenti e sanzioni)**

L'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.